



**COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
(PROVINCIA DI PAVIA)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE IN
CAMPO SOCIALE (D. LGS. N. 109 DEL 31.03.1998 E
SUCC. MODIFICAZIONI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2007

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento individua le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e ai servizi comunali, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Art. 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano per l'erogazione di servizi socio-educativi, scolastici e socio assistenziali nonché per la concessione di contributi e sussidi con finalità assistenziali.

L'applicazione del regolamento è comunque estesa a quelle ulteriori prestazioni di carattere sociale derivanti da norme di leggi inerenti funzioni attribuite o conferite all'ente locale.

Art. 3 Interventi e prestazioni

Per ogni singolo servizio o prestazione, l'Amministrazione Comunale delibererà le soglie entro le quali poter usufruire, da parte degli utenti, delle eventuali agevolazioni e della eventuale percentuale di partecipazione economica al servizio da parte del richiedente o degli obbligati tenuti agli alimenti di cui al successivo articolo 15.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati.

Art. 4 Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni della normativa richiamata all'art.1.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito e il patrimonio (mobiliare e immobiliare).

L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, secondo quanto indicato nella Parte Prima della Tabella 1 allegata al D. Lgs. N. 109/98 e succ. modifiche.

Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del 20 per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella Parte Seconda della Tabella 1 sopra detta.

Qualora l'individuo richiedente la prestazione appartenga a un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e secondo la scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al D. Lgs. N. 109/98 e succ. modificazioni.

Il rapporto fra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente.

Sino ad allora, si intendono in vigore i regolamenti e le altre norme comunali (in quanto non compatibili), relative a prestazioni, interventi e servizi in campo sociale.

Art. 5 Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o - in mancanza di obbligo - dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'Ente previdenziale. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari, si farà riferimento alle disposizioni ministeriali emanate in proposito.
- b) Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito all'art. 5 (lettera b) successivo.

Dalla somma dei redditi predetti, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae la cifra annua del canone secondo le indicazioni di cui al D. Lgs. 3.05.2000 n. 130.

Art. 5 Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000 □

51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare

si considerano le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente:

1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
2. titolo di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
3. azioni o quote di investimento collettivo di risparmio italiani ed esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
4. partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente o, in mancanza, nel giorno più prossimo;
5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda ovvero - in caso di esonero dall'obbligo del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del d. Lgs. N.415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
8. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 5:

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il valore del patrimonio mobiliare si considera in un unico ammontare approssimato per difetto alle decine di milioni.

Dal valore dei patrimoni mobiliari e immobiliari così determinati, si applicano le detrazioni e franchigie indicate all'art. 4 del D.P.C.M. n. 221 del 7.05.1999.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20 per cento del suo valore.

Art. 7 Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nei due articoli precedenti, dovrà dichiarare anche l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 8 Scala di equivalenza

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

NUMERI DEI COMPONENTI IL NUCLEO	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, n.104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento
- + 0,20 per i nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Art. 9 Modalità di attuazione

Il soggetto richiedente la prestazione a tariffa agevolata o l'intervento di carattere economico deve presentare all'ufficio "Servizi Sociali" del Comune una dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice prodotta secondo lo schema approvato con D.P.C.M. 18.05.2001 attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune può avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale mediante stipulazione di apposite convenzioni.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; il richiedente è tenuto a specificare a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione dei soggetti che gestiscono il patrimonio del nucleo familiare.

Il richiedente dovrà, anche, esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali e del nucleo familiare, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675, al fine del procedimento per il quale sono stati chiesti.

Il richiedente dovrà, altresì, impegnarsi a comunicare - entro la fine del mese in cui si sono verificate - eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati chiesti.

Nel caso in cui le variazioni subentrare comportassero una riqualificazione della percentuale di partecipazione economica al servizio richiesto, l'applicazione della nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

I richiedenti un servizio verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nel caso di mancata presentazione dei documenti richiesti.

Art. 10 Modalità applicative e controlli

L'accesso alla prestazione o servizio agevolato, ivi comprese le agevolazioni in materia tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore alla soglia determinata dall'Amministrazione Comunale per ciascun servizio.

L'Amministrazione Comunale espleta le funzioni di controllo sulla veridicità della situazione economica del nucleo familiare richiedente la prestazione agevolata;

Il Comune può stipulare, allo scopo, convenzioni e protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza.

I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati mediante indagini del Corpo di polizia municipale e anche tramite scambio di dati e di informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Nei casi di autocertificazione non veritiera, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali in materia, l'Amministrazione Comunale sospenderà l'erogazione del servizio agevolato, applicando al soggetto richiedente la tariffa ricalcolata sulla base dei dati accertati.

Art. 11 Interventi a sostegno del minimo vitale

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale un nucleo familiare (anche composto da un solo individuo) non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Per una persona, il minimo vitale corrisponde all’importo annuo di una pensione minima INPS, calcolata al primo gennaio dell’anno di riferimento.

Viene assunto - quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat del costo della vita - l’importo di euro 5.165,00.

Qualora il calcolo dell’Isee, effettuato secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, dia come risultato un importo non superiore a euro 5.165,00, il nucleo familiare interessato sarà considerato come avente una situazione economica equivalente quantificata come “minimo vitale”.

La determinazione dell’Isee dovrà tenere conto dell’incidenza della scala parametrica di equivalenza indicata nel DLgs. N. 109/98 per il calcolo del coefficiente del nucleo familiare, in presenza di più persone.

Art. 12 Destinatari degli interventi

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui al presente regolamento coloro i quali siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al “minimo vitale”, i soggetti richiedenti (ivi compresi i componenti del nucleo familiare) devono essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito, non sia superiore alla soglia di cui all’art. 11.

Inoltre, per i soggetti proprietari di una sola unità immobiliare ed adibita ad abitazione, occorre che siano privi di patrimonio mobiliare e privi di patrimonio immobiliare, fatta eccezione - per l’appunto - della casa di abitazione il cui valore (ai fini Ici) non ecceda la soglia di euro 25.823 (lire 50.000.000) al netto dell’eventuale debito residuo per mutuo contratto per l’acquisto di tale immobile,

b) per i soggetti che non dispongono di una abitazione in proprietà, è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare sino a euro 2.582 (lire 5.000.000).

Art. 13 Prestazioni escluse

Il presente regolamento non disciplina la concessione di prestazioni agevolate e/o di contributi motivati da ragioni nelle quali non entra, in nessun modo, la valutazione della situazione economico/finanziaria del richiedente.

Art. 14 Modalità degli interventi

Il sussidio economico di “minimo vitale”, avente carattere ordinario, non potrà superare l'importo mensile di euro 155 (lire 300.000) e per non più di n. 6 mesi.

Il sussidio, in presenza di comprovate circostanze, può essere rinnovato.

L'ausilio finanziario avente carattere straordinario, è da concedersi una volta soltanto per anno solare, non potrà essere superiore all'importo di euro 1.033 (lire 2.000.000) e potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i limiti predetti, per adeguarli al costo della vita.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare e il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, su istruttoria dell'ufficio servizi sociali, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa che ne garantisca - però - un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario, con obbligo di rendicontazione.

I soggetti beneficiari le cui dichiarazioni siano risultate - dopo la concessione dell'aiuto economico - false, oltre a incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 15 Concorso degli obbligati tenuti agli alimenti ex art. 433 del C.C.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono convocati al fine assicurare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabili nel far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 16 Norme finali

Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge n. 241/1990 , sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Per quanto non previsto nel regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali di settore.

Art. 17 Abrogazione di norme

L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Art. 18

Si allegano modelli- tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.05.2001.